



I.I.S.C.A.

**Ministero dell'Istruzione**  
*Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico*



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

# **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

## **I - MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **LICEO CLASSICO "G.C. TACITO"**

**Terni, Settembre 2020**

## **Art. 1 (Doveri degli studenti)**

Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998, come modificato dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). In particolare:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Gli studenti sono, altresì, tenuti ad assumere un comportamento confacente sia allo svolgimento delle attività scolastiche, sia allo svolgimento delle attività didattiche.
6. Gli Studenti sono tenuti a tenere una condotta diligente e a rispettare le "precondizioni" per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico 2020-21:
  - l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
  - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  - non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.

7. Gli Studenti sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento per il corretto uso delle piattaforme in dotazione alla scuola ed in generale delle piattaforme on line per permettere il corretto e sereno svolgimento dell'attività didattica a distanza.

Gli alunni sono tenuti a connettersi con puntualità e a restare connessi per tutto il tempo richiesto dall'attività di volta in volta effettuata, come da indicazioni dei docenti, e, in caso di video-comunicazione, con abbigliamento consono e posizione che favorisca la concentrazione. In particolare, nello svolgimento di attività sincrone a distanza, gli studenti sono altresì tenuti a garantire l'accensione della webcam per tutto il tempo richiesto dalla stessa e comunque secondo le indicazioni di volta in volta date in merito dal docente. In caso di problemi temporanei che comportino l'impossibilità a connettersi con puntualità ovvero di mancato funzionamento della webcam, il singolo studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al/ai docente/i interessato/i, mediante il ricorso all'indirizzo istituzionale di posta elettronica (piattaforma G-Suite), personalmente se maggiorenne, per il tramite di un genitore o di chi ne fa le veci se invece minorenni.

8. Gli studenti sono tenuti a: 1) conservare la password personale di accesso e a non consentirne l'uso ad altre persone; 2) contattare tempestivamente, per eventuali difficoltà di autenticazione l'animatore digitale e il team digitale 3) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme adottate tramite le proprie credenziali 4) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative alle attività delle altre persone che utilizzano i servizi on line.

9. Gli studenti non devono arrecare danno, molestia ed insulto ad altre persone, presenti o meno sulla piattaforma stessa. È pertanto vietato creare e/o pubblicare materiali offensivi ed indecenti o non adatti al contesto didattico, quali spam, link pubblicitari e simili. Gli spazi di condivisione della piattaforma richiedono l'assoluto rispetto dell'integrità del lavoro altrui, sia esso prodotto dai docenti o dagli studenti .

## Art. 2 (Mancanze disciplinari)

Sono considerati comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti quelli che risultano trasgressivi dei doveri di cui all'art. 1 Rispetto al dovere della regolare frequenza, non si considerano mancanze quelle assenze, quei ritardi ed uscite anticipate contemplate dall'elenco delle assenze in deroga al disposto di cui al comma 7° dell'art. 14 del D. P. R. del 22 giugno 2009, n° 122, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti. Oltre a ciò, si considerano mancanze per cui si prevede, in base alla gravità, ammonizione verbale e/o scritta (da comunicare alla famiglia) oppure, in caso di recidiva o di particolare gravità, sospensione dalle lezioni le seguenti:

- Non presentare con regolarità la richiesta di giustificazione di un'assenza, di un ritardo e di una uscita in anticipo
- Utilizzo del telefono cellulare durante le attività scolastiche in violazione delle regole vigenti all'interno della scuola; costituisce aggravante l'utilizzo durante le prove di verifica scritte e può dare luogo a sospensione dalle lezioni;
- Violazione regolamento Byod
- Comportamenti inopportuni durante le lezioni e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- Interruzioni continue del ritmo delle lezioni;
- Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare gli altri ;
- Violazione del Codice privacy;
- Violazione delle norme di corretto utilizzo delle piattaforma (danno, molestia ed insulto ad altre persone, presenti o meno sulla piattaforma stessa. Creare e/o pubblicare materiali offensivi ed indecenti o non adatti al contesto didattico, quali spam, link pubblicitari e simili) **e/o delle norme connesse alla partecipazione alle attività sincrone a distanza.**
- Violazione delle precondizioni per la presenza a scuola
- Utilizzo di frasi orali irrispettose nei confronti degli altri studenti e di tutto il personale della scuola;
- Violazione dei regolamenti dei laboratori e degli altri spazi attrezzati;
- Lancio di oggetti contro le persone;
- Lancio di oggetti contro le strutture scolastiche; - Incisione di muri, porte, banchi;
- Danneggiamento delle attrezzature delle aule speciali;
- Rilascio sui pavimenti di carte o contenitori delle bibite;
- Scritte su muri, porte, banchi;
- Abbandonare l'aula o l'edificio scolastico senza autorizzazione;
- Fumare negli ambienti scolastici, anche esterni;
- Et cetera.

Se le mancanze sono relative al danneggiamento delle cose (ambienti, strutture, macchinari, sussidi didattici, ecc.), la persona coinvolta è tenuta al risarcimento materiale del danno al fine del ripristino della funzione (art. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

## Art. 3 (Sanzioni disciplinari)

All'alunno il quale sia incorso in mancanze disciplinari sono irrogate, secondo la gravità delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta, in caso di mancanze lievi di cui verrà data comunicazione scritta alla famiglia
- b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni;
- c) sospensione dalle lezioni temporanea per un periodo superiore a 15 giorni;
- d) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, senza esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato;
- e) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato. La corrispondenza fra le suddette mancanze e le

sanzioni è valutata dal Consiglio di classe e comunque non può superare i 15 giorni di sospensione.

<b>Comportamento sanzionato</b>	<b>Organo competente a disporre la sanzione</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Notifica del provvedimento</b>
Ripetersi di assenze e/o ritardi e/o uscite non giustificati (più di 5 casi)	Coordinatore di classe	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 giorni all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenni
Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia ed in genere mancanze lievi ex art. 3	Docente di classe e/o Coordinatore	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 giorni all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenni
Disturbo continuato delle lezioni, mancanze rispetto ai doveri di diligenza; copiatura di compito in classe; Violazioni non gravi alle norme di sicurezza e sanitarie. Violazione delle norme del corretto utilizzo della piattaforma. Violazione del regolamento Byod	Docente di classe e/o Coordinatore	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 giorni all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenni
Violazione delle norme di corretto utilizzo delle piattaforma (danno, molestia ed insulto ad altre persone, presenti o meno sulla piattaforma stessa. Creare e/o pubblicare materiali offensivi ed indecenti o non adatti al contesto didattico, quali spam, link pubblicitari e simili) e/o delle norme connesse alla partecipazione alle	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta Risarcimento del danno	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 giorni all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenni

attività sincrone a distanza. Danneggiamenti di oggetti di proprietà della scuola o di altri soggetti			
Violazione del divieto di fumo nei locali scolastici e di pertinenza	Personale responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 giorni all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di tre volte)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Gravi scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica;	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Disturbo grave e continuato delle lezioni, anche mediante l'uso del cellulare mancanze rispetto ai doveri di diligenza; copiatura di compito in classe; falsificazioni di firme, alterazione di comunicazioni ufficiali scuola/famiglia; Violazioni gravi alle norme di sicurezza e sanitarie. Violazioni gravi delle norme del corretto utilizzo della piattaforma.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Uso di alcolici e/o di sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Recidiva dei comportamenti sanzionati fino a 5 giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi

			è minorene
Aggressività sproporzionata al contesto, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorene
Sottrazione di oggetti, atti vandalici, molestie verbali, atti di discriminazione di qualsiasi tipo (religioso, razziale, di genere ecc.)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorene

In ogni caso costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti non confacenti allo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, esempi: disturbare le lezioni, non rispettare le indicazioni operative degli insegnanti, interrompere le diverse attività, non dotarsi degli strumenti idonei allo svolgimento delle lezioni, non rispettare le consegne, uscire dall'aula o addirittura dall'edificio scolastico senza regolare permesso, allontanarsi dal gruppo durante le attività extrascolastiche o le uscite, etc.

Le mancanze che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, sono definite dall'ALLEGATO C, mentre l'ALLEGATO D si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, senza l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato e l'ALLEGATO E si riferisce alle mancanze che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, con l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato.

#### **Art. 4 (Attenuanti ed aggravanti delle mancanze)**

Costituiscono circostanze attenuanti il precedente comportamento corretto dell'alunno nonché la sua particolare condizione personale nel momento in cui è incorso nella mancanza disciplinare. Il caso di recidiva e il carattere collettivo delle mancanze disciplinari costituiscono, invece, aggravanti del comportamento dello studente.

#### **Art. 5 (Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari)**

La sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta è comminata dal Dirigente scolastico. La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni è comminata dal Consiglio di classe. La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un periodo di tempo superiore a 15 giorni è comminata dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Consiglio di classe, espresso in una apposita adunanza, per il tramite dell'insegnante coordinatore. Il Consiglio di Istituto e il Consiglio di classe possono, comunque, decidere di comminare le sanzioni di grado inferiore.

#### **Art. 6 (Conversione delle sanzioni)**

Le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni possono essere convertite, per libera scelta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica o in attività da svolgersi presso istituzioni di volontariato. Queste ultime devono essere certificate dall'istituzione presso le quali sono state svolte. Le attività, nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non devono in nessun caso richiedere azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica. Le attività alternative alle sanzioni disciplinari

possono essere svolte anche da gruppi di alunni in collaborazione tra loro. Durante lo svolgimento delle attività alternative in favore della comunità scolastica deve essere garantita la vigilanza da parte di un insegnante o di un collaboratore scolastico.

#### **Art. 7 (Diritti degli alunni sanzionati)**

All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato, dal consiglio di classe, in qualità di tutor e per un periodo di tempo definito, un insegnante della classe. Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli. Quando ne ravvisi la necessità, il tutor può chiedere un intervento coordinato di tutti gli insegnanti della classe. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

## **II - PROCEDURA DI IRROGAZIONE**

#### **Art. 8 (Contestazione di addebiti)**

Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza, tramite comunicazione scritta da parte di un membro della comunità scolastica o anche di una persona ad essa esterna, del comportamento di un alunno trasgressivo dei doveri di cui al precedente art. 1, provvede alla contestazione degli addebiti. L'atto di contestazione degli addebiti deve contenere una descrizione circostanziata dei comportamenti contestati. L'atto di contestazione degli addebiti viene inviato all'alunno incolpato ed ai suoi genitori, tranne il caso in cui si tratti di studente maggiorenne il quale non abbia autorizzato la scuola a trasmettere ai propri genitori i dati scolastici che lo riguardano.

#### **Art. 9 (Giustificazioni dell'alunno)**

L'alunno, entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione di addebiti, può inviare al dirigente scolastico, per iscritto, le proprie giustificazioni. Egli può addurre qualunque elemento utile alla propria difesa, compresa la citazione di testimoni. L'atto di contestazione degli addebiti reca informazione esplicita all'alunno della possibilità di presentare le giustificazioni nonché del tempo a tale scopo concesso.

#### **Art. 10 (Adempimenti successivi)**

Il dirigente scolastico, tenuto conto degli addebiti contestati e valutate le giustificazioni addotte dall'alunno, può decidere di interrompere il procedimento disciplinare, dichiarando archiviati gli atti ad esso relativi, oppure di dare ad esso seguito. In quest'ultimo caso, il dirigente scolastico, tenuto conto della gravità della mancanza disciplinare, può ravvisare direttamente nell'ammonizione scritta la sanzione con essa congruente oppure decidere di rimettere la questione al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto, i quali decidono in via definitiva. Il dirigente scolastico sceglie l'attività alternativa nella quale la sanzione dell'ammonizione scritta può essere convertita e dà informazione ai soggetti ai quali è stata

comunicata la contestazione di addebiti sia della sanzione ritenuta congruente con la mancanza disciplinare, sia dell'attività alternativa. Il Consiglio di Classe decide se comminare oppure no una sanzione disciplinare e, in caso affermativo, sceglie sia la sanzione congruente con la mancanza disciplinare, sia l'attività ad essa alternativa. Il Consiglio di Istituto sceglie la sanzione congruente con la mancanza disciplinare e, qualora questa non preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, sceglie anche l'attività alternativa. Il dirigente scolastico trasmette una nota informativa recante le decisioni del competente organo collegiale a coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di addebiti.

#### **Art. 11 (Decisioni dell'alunno circa la conversione della sanzione)**

Nel caso di comminazione della sanzione dell'ammonizione scritta e nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni o di allontanamento per un periodo temporaneo superiore a 15 giorni, l'alunno, entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione del dirigente scolastico, deve scegliere tra la sanzione e l'attività alternativa. Qualora entro tale data l'alunno non abbia provveduto a comunicare la propria scelta, il procedimento disciplinare avrà conclusione con l'irrogazione della sanzione disciplinare. Di tutto ciò deve essere fatta esplicita menzione nelle comunicazioni del dirigente scolastico di cui al precedente articolo.

#### **Art. 12 (Comunicazione delle decisioni definitive)**

Dell'esito del procedimento disciplinare, il quale consiste nell'archiviazione degli atti oppure nell'irrogazione della sanzione disciplinare oppure ancora nell'ingiunzione allo studente di effettuare le attività alternative alla sanzione, il dirigente scolastico dà comunicazione a coloro a cui è stata inviata la nota di contestazione di addebiti.

### **III - IMPUGNAZIONI**

#### **Art. 13 (Ricorso avverso le sanzioni disciplinari)**

Avverso una sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola. Nella comunicazione della irrogazione della sanzione disciplinare viene esplicitamente indicato che avverso essa è ammesso ricorso all'Organo di garanzia.

#### **Art. 14 (Composizione dell'Organo di garanzia)**

L'Organo di garanzia, che rimane in carica per un anno scolastico, è un organo perfetto composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti. I membri - effettivi e supplenti - sono: un docente, designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante designato dagli studenti e un rappresentante designato dai genitori. L'Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico. Un membro dell'Organo di garanzia decade quando non fa più parte di alcuna delle categorie in esso rappresentate.

#### **Art. 15 (Funzionamento dell'Organo di garanzia)**

L'Organo di garanzia è chiamato a decidere anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti. L'Organo di garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa l'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto. L'Organo di garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della



documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.

**Approvato dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico nella seduta del 3 settembre 2020**